

Serie Ordinaria n. 39 - Martedì 24 settembre 2019

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 512 del 16 settembre 2019

Integrazione alle disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'ordinanza commissariale n. 460.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI

## COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)» e sue ss.mm. ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue ss.mm.ii.;

con le quali sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla ricostruzione privata.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti ai sensi delle succitate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali hanno assunto la funzione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno – tra l'altro – svolto il compito di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con i richiedenti.

Dato atto del fatto che, con propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460, tra l'altro, si è stabilito:

di fissare nella data del 30 settembre 2019 il termine perentorio per tutti i Comuni, utile alla conclusione delle istrutto-

- rie di ammissibilità al contributo delle istanze presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i. e per l'emissione della relativa ordinanza Sindacale di Assegnazione, stante il lungo tempo ormai trascorso dal sisma;
- di concedere ai Sindaci, quali delegati in avvalimento della responsabilità istruttoria di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi, la facoltà di derogare sotto la propria responsabilità a detto termine perentorio, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, in presenza di eventuali situazioni particolari e motivate, da segnalarsi a cura dell'istante preventivamente alla scadenza di detto termine.

Vista la nota del Sindaco del Comune di Poggio Rusco, protocolo n. 8646 del 6 settembre 2019, assunta agli atti della *Struttura Commissariale* in pari data con numero C1.2019.0003771, con la quale, anche a nome dei Sindaci dei Comuni di Moglia, Magnacavallo e Pegognaga, viene segnalato che, a causa di un'imprevista riduzione del personale aggiuntivo impiegato negli uffici tecnici comunali occorso negli ultimi mesi, la programmazione esperita per l'evasione delle istanze di contributo ancora giacenti entro il termine stabilito del 30 settembre 2019 ha subito un sensibile rallentamento, tale da compromettere il rispetto dei termini.

Rilevato che è già stata concessa ai Sindaci, con la citata ordinanza n. 460, una facoltà di derogare - sotto la propria responsabilità - al termine del 30 settembre 2019, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, in presenza di eventuali situazioni particolari motivate dall'istante preventivamente alla scadenza di detto termine.

Ritenuto conseguentemente di poter estendere tale facoltà anche in presenza di situazioni e/o occorrenze impreviste insorte in seno al team comunale di valutazione tecnica e di ammissibilità al contributo, purché accertate e debitamente motivate al Sindaco competente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale preventivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2019.

Ricordato altresì che il pieno completamento delle istruttorie di ammissibilità delle istanze di contributo presentate entro il 31 dicembre 2014, rappresenta anche un'attività propedeutica e complementare alla corretta attuazione dell'*Avviso Pubblico* del 9 giugno 2017, giacché le istanze di contributo presentate a valere su quest'ultimo trovano parziale copertura finanziaria nelle economie attese a valle delle istruttorie di ammissibilità presentate a valere sule ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i..

Valutato che la scadenza dello *Stato di Emergenza*, attualmente fissata nel 31 dicembre 2020, rappresenta il limite temporale ultimo per l'attuazione di tutte le politiche della ricostruzione, dal momento che oltre tale data non sarà più possibile concedere ulteriori contributi al tal fine.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

## ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di integrare il dispositivo della propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460, recante «Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata» aggiungendo dopo il Punto 2. il seguente punto:
  - «2-bis. i Sindaci hanno altresì la facoltà di derogare sotto la propria responsabilità il termine perentorio di cui al precedente punto 1., fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, in presenza di eventuali imprevisti insorti nel corso delle fasi istruttorie di valutazione tecnica e di ammissibilità al contributo, purché accertati, segnalati e debitamente motivati per iscritto al Sindaco competente da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, preventivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2019; la deroga è concessa solo mediante atto scritto notificato al beneficiario ed al Commissario»;
- 2. di trasmettere il presente atto ai Comuni che ad oggi presentano ancora procedimenti istruttori di ammissibilità al contributo aperti, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.